



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "DE FILIPPO - DE RUGGIERO"

Via Vittorio Veneto - 80031 - Brusciano (NA) - Tel./Fax: 081/8862604

E-mail: NAIC8EK00N@istruzione.it - Posta certificata: NAIC8EK00N@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.icdefilippoderuggiero.edu.it/> Cod. Fis.: 92044590633

Avviso n.29

I.C. "DE FILIPPO-DE RUGGIERO"
BRUSCIANO (NA)
Prot. 0003313 del 08/11/2023
VI (Uscita)

Ai sigg. Genitori
Al Personale Docente e ATA
Al sito web dell'IC De Filippo De Ruggiero
AI RE
All'Albo

Oggetto: Assicurazione scolastica 2023-24 – informazione alle famiglie e al personale scolastico

Ai fini di una migliore e chiara comunicazione e per favorire una partecipazione sempre più attiva alla vita della Scuola, si forniscono alcune doverose informazioni, soprattutto alla luce delle novità normative intervenute quest'anno.

È bene premettere che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, tutti gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti e, pertanto, godono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni, che viene attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato.

Tuttavia, fino allo scorso anno la copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato tutelava gli studenti esclusivamente in alcune "attività" ritenute pericolose (ad esempio: educazione fisica, attività di laboratorio, ecc...).

Da quest'anno, l'articolo 18 della Legge 3 luglio 2023, n. 85, ha introdotto importanti novità in ordine alla tutela infortunistica. Per l'anno scolastico 2023-24, la tutela erogata dall'INAIL è estesa a tutte le attività e in tutti gli ambienti scolastici: << limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o, comunque, avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'Offerta Formativa >> (art. 18, comma 2, lettera f).

La tutela garantita dall'INAIL si limita, però, a casi molto gravi:

- Infortuni caso morte
- Infortuni caso Invalidità Permanente

In quest'ultimo caso, l'Invalidità Permanente deve essere maggiore o uguale al 6%; di conseguenza, gli infortuni che producono una invalidità inferiore o uguale al 5% non sono indennizzati, e sono escluse, inoltre, tutte le altre prestazioni sanitarie (Per maggiori informazioni sulla TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE INAIL consultare il sito: <https://www.andi.it/wp-content/uploads/2011/12/Tabella-Inail.pdf>).

Alla luce di quanto sopra, tutti gli infortuni accaduti durante le attività di pre-scuola, doposcuola, campi estivi non sono compresi, e soprattutto il rischio in itinere per gli alunni, che è una delle cause più frequenti di infortunio, non è coperto dall'INAIL. I sinistri che accadono quotidianamente a scuola, infatti, sono, a titolo di esempio:

- La rottura di occhiali da vista;
- La distorsione della caviglia con conseguente applicazione di tutore;
- L'applicazione di ingessatura a seguito di trauma durante le attività motorie;
- Infortuni che determinano una microinvalidità permanente, ossia di grado inferiore al 6%;

Ebbene, la polizza INAIL non prevede alcuna garanzia per questi casi e, cosa molto importante, non copre la Responsabilità Civile verso terzi.

La polizza assicurativa integrativa, stipulata dalla scuola copre, come noto, anche la Responsabilità Civile per danni involontariamente causati a Terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta, come ad esempio, un alunno che rompe l'effetto personale di un

compagno o che, provocandone la caduta, il compagno si rompe un dente.

Nel dettaglio la polizza integrativa prevede:

- Responsabilità Civile Terzi
- Estende la tutela agli infortuni in itinere degli studenti;
- Prevede, all'interno delle tabelle, il pagamento fin dal primo punto percentuale di invalidità;
- Garantisce il pagamento delle spese mediche, comprese quelle fisioterapiche, odontoiatriche o quelle necessarie per la riparazione o il riacquisto degli occhiali e degli apparecchi protesici danneggiati in caso di infortunio. Da ultimo prevede diarie da gesso e da ricovero ospedaliero.
- Infortuni caso morte
- Infortuni caso Invalidità Permanente
- Malattia
- Assistenza a scuola (soprattutto nei viaggi di istruzione)
- Tutela Legale

Circa i Viaggi di Istruzione, l'unico ramo operante per i partecipanti al viaggio che non hanno sottoscritto la polizza integrativa, è quello relativo all'Assistenza. Al partecipante al viaggio sarebbe quindi garantito esclusivamente il primo soccorso ma resterebbero escluse tutte le prestazioni ulteriori, fatto che renderebbe estremamente rischioso portare in viaggio alunni non coperti dall'assicurazione integrativa.

Per quanto esposto, si ritiene importante il versamento dell'assicurazione per la tutela dei minori durante l'attività scolastica nel suo insieme, e si invitano i sigg. genitori a garantire la copertura dell'assicurazione integrativa per i propri figli tramite il pagamento del relativo avviso.

L'assicurazione scolastica è uno strumento di grande importanza per una serena vita scolastica di adulti e alunni, poiché garantisce tutela contro gli imprevisti che possono accadere durante le attività didattiche.

Disponibile a ogni chiarimento, nell'ottica di una serena permanenza negli ambienti scolastici e di una fattiva collaborazione fra Istituzione e Famiglie, si porgono i migliori saluti.

Il Dirigente scolastico

prof. sea Maria Marino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.Lvo 39/1993